

Il giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/11/2024;

osserva:

██████████ ha proposto opposizione, ex art. 615 comma 2° c.p.c., avverso l'esecuzione immobiliare promossa in suo danno dalla società BP Covered Bond S.r.l., deducendo:

1) il difetto di prova circa la titolarità del credito azionato in capo alla società procedente, qualificatasi quale acquirente del credito stesso, per cessione in blocco, da Banca Popolare di Verona – San Geminiano e San Prospero S.p.a.;

2) la nullità delle clausole del contratto di mutuo relative al computo degli interessi *“per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e/o per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 TUB”*.

L'opponente ha avanzato richiesta di sospensione dell'esecuzione.

L'opposta BP Covered Bond S.r.l. si è costituita resistendo all'opposizione.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione è fondata e va accolta.

Mentre il secondo motivo di opposizione non è idoneo a determinare la sospensione della procedura esecutiva, riguardando i soli interessi a fronte di un debito per capitale residuo pari ad Euro 88.495,20 (come da precetto non contestato), il primo motivo di opposizione appare, allo stato, verosimilmente fondato.

Invero, BP Covered Bond S.r.l. invoca a proprio favore la cessione di crediti *“in blocco”* di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 03/06/2010.

Dalla lettura dell'avviso si ricava, però, che i crediti oggetto di cessione – da Banca Popolare di Verona a BP Covered Bond – sono individuati sulla base di ben diciassette criteri identificativi, espressamente definiti come cumulativi *“salvo ove diversamente previsto”*, integrati da altri quindici criteri di esclusione.

Ora, la società procedente non ha fornito alcun elemento che consenta di valutare la rispondenza del credito in questa sede azionato (mutuo ipotecario 13/08/2009) ai criteri identificativi e di esclusione di cui all'avviso; né tale rispondenza può essere apprezzata direttamente dal giudicante, posto che i criteri in questione richiedono l'acquisizione di informazioni complesse, di carattere economico e finanziario (si vedano, in particolare, i punti 7 e 10 dell'avviso).

La prova della cessione non può, poi, ricavarsi dall'elenco prodotto dall'opposta sub 2, che consiste



in un semplice foglio non firmato contenente un elenco di numeri, per i quali non è possibile operare un collegamento con singole posizioni debitorie, e neppure può ricavarsi dal contratto di “servicing” sub 3 né dalla procura notarile sub 4, atti che presuppongono, e non dimostrano, l’avvenuta cessione del credito di cui trattasi.

In mancanza di altri elementi conoscitivi, non offerti né allegati dalla società opposta, risulta carente la prova della effettiva inclusione, tra i crediti ceduti, di quello azionato in via esecutiva.

Non può avere effetto sanante la dedotta retrocessione del credito da BP Covered Bond S.r.l. a Banco BPM S.p.a., con effetto dal giorno 21/06/2024, e neppure l’intervento nell’esecuzione di Banco BPM S.p.a., svolto con ricorso del 18/09/2024.

Infatti, in assenza di prova della cessione iniziale, deve ritenersi che l’atto di precetto e l’atto di pignoramento siano stati compiuti da un soggetto (BP Covered Bond) privo di legittimazione ad agire: vizio al quale non può porre rimedio la successiva, tardiva costituzione in giudizio dell’effettivo titolare del rapporto.

Per le ragioni esposte, sussistono gravi motivi per disporre la sospensione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

Le spese della presente fase d’urgenza sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza di parte opposta.

P.Q.M.

Sospende il processo esecutivo.

Fissa termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito.

Condanna l’opposta BP Covered Bond S.r.l. a rifondere all’opponente Z [REDACTED] a le spese della presente fase d’urgenza, che liquida in Euro 2.750,00 oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 03/01/2025.

Il G.E.

Dott. Leonardo Bianco

